

	La BI-MEDICA s.r.l. – società che si occupa della distribuzione su tutto il	
	territorio nazionale di apparecchiature estetiche dotate di tecnologie	
	medicali progettate per Chirurgia Plastica ed Estetica, Dermatologia e	
	Medicina Estetica – ha proposto ricorso, iscritto al R.G. n. 4501/2023,	
	dinnanzi al T.A.R. Lazio-Roma contro la Presidenza del Consiglio dei Mi-	
	nistri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finan-	
	ze, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le	
	Province Autonome di Trento e Bolzano, la Conferenza delle Regioni e	
	delle Province Autonome, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la	
	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-Direzione Centrale Salute, Poli-	
	tiche Sociali e Disabilità, tutte in persona dei rispettivi legali rappresen-	
	tanti <i>p.t.</i> , nonché nei confronti della Biomedika s.r.l., in persona del lega-	
	le rappresentante <i>p.t.</i> , al fine di ottenere l’annullamento 1) del Decreto	
	del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e	
	delle Finanze, adottato in data 06.07.2022 e pubblicato in G.U.R.I.-Serie	
	Generale del 15.09.2022, recante <i>“Certificazione del superamento del tet-</i>	
	<i>to di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni</i>	
	<i>2015, 2016, 2017 e 2018”</i> ; 2) del Decreto del Ministero della Salute, adot-	
	tato in data 06.10.2022 e pubblicato in G.U.R.I.-Serie Generale del	
	26.10.2022, recante <i>“Adozione delle linee guida propedeutiche</i>	
	<i>all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripia-</i>	
	<i>no del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,</i>	
	<i>2017 e 2018”</i> ; 3) dell’Atto n. 181/CSR del 07.11.2019 della Conferenza	
	Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autono-	
	1	

	me di Trento e Bolzano, recante <i>“Accordo, ai sensi dell’art. 9-ter del D.L.</i>	
	<i>19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto</i>	
	<i>2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e</i>	
	<i>Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei cri-</i>	
	<i>teri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi</i>	
	<i>medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;</i> 4)	
	della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.07.2019,	
	recante <i>“Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previ-</i>	
	<i>ste dall’art. 9-ter, com-mi 8 e 9, del D.L. 18 giugno 2015, n. 78”;</i> 5) del De-	
	creto n. 29985/GRFVG del 14.12.2022 della Direzione Centrale Salute,	
	Politiche Sociale e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giu-	
	lia, avente ad oggetto <i>“Adozione decreto del Direttore della Direzione Cen-</i>	
	<i>trale Salute, Politiche Sociali e Disabilità con il quale sono stati definiti gli</i>	
	<i>elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per</i>	
	<i>ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter,</i>	
	<i>comma 9 bis, del D.L. 78/2015” e del relativo Allegato A,</i> costituente parte	
	integrante, con che e nella parte in cui la BI-MEDICA è stata individuata	
	tra le aziende fornitrici di dispositivi medici e calcolato per la stessa una	
	quota di riparto, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pari ad €	
	1.304,30; 6) della nota prot. n. 0239210/P/GEN del 14.11.2022 di co-	
	municazione di avvio del procedimento; 7) di ogni altro atto e/o prov-	
	vedimento connesso, presupposto e/o consequenziale	
	A sostegno del predetto ricorso la ricorrente lamentava la violazione e la	
	falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. c) D.L. n. 98/2011 e dell’art.	
	<i>9-ter</i> , commi 1, lett. b), 8, 9 e <i>9-bis</i> D.L. n. 78/2015, nonché la violazione	
	2	

	del principio del legittimo affidamento denunciando l'illegittimità della	
	procedura di <i>Payback</i> avviata dalle Amministrazioni Statali e così rece-	
	pita da quelle Regionali con che è stato posto il superamento del rispet-	
	tivo tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in	
	misura pari all'incidenza del proprio fatturato sul totale della spesa per	
	l'acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario re-	
	gionale o provinciale.	
	In particolare, relativamente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giu-	
	lia, alla ricorrente BI-MEDICA s.r.l. venivano imputate le seguenti quote	
	di ripiano:	
	- Anno 2015: € 315,52	
	- Anno 2016: € 350,70	
	- Anno 2017: € 421,97	
	- Anno 2018: € 216,11	
	Per un totale pari ad € 1.304,30	
	Il T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III Quater, con Ordinanza Presidenziale n.	
	5017 del 28.06.2023 ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio, a	
	mezzo notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti	
	web istituzionali del Ministero della Salute nonché delle singole Regioni	
	evocate in giudizio, di tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Re-	
	gioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositi-	
	vi medici negli anni di riferimento (2015, 2016, 2017 e 2018) nonché di	
	tutte le ditte (individuate nell'Allegato A al Decreto Dirigenziale n.	
	29985/GRFVG del 14.12.2022) che hanno fornito alle strutture pubbli-	
	che dispositivi medici negli anni di riferimento.	
	3	

Pertanto, quei soggetti (strutture del SSN/SSR, ovvero aziende che han-
no fornito alle strutture pubbliche i dispositivi medici negli anni 2015,
2016, 2017 e 2018) che intendano resistere alla predetta domanda pos-
sono costituirsi nelle forme e nei termini di legge e, comunque, seguire
lo svolgimento del giudizio mediante consultazione del sito
www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito
medesimo.

Avv. Giuseppe Vitale